

B
Allegato
al Rep. n. 7802
Racc. n. 6488

REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
AI SENSI DEL DLVO N. 117/2017
DEL

RAMO DEL TERZO SETTORE DELLA
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA IN BIANCADE DI
RONCADE

1. Regolamento

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, co. 3, DLvo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore (d'ora in poi, "CTS"), l'ente ecclesiastico denominato Parrocchia S. Giovanni Battista corrente in Biancade di Roncade (TV), Via Paris Bordone, n.5, CAP 31056, C.F./P.I. 80009370265 (d'ora in poi, "Ente") adotta il presente regolamento (d'ora in poi, "Regolamento") per lo svolgimento di attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS.

1.2 Il Regolamento è adottato nel rispetto della struttura e della finalità degli enti ecclesiastici come previsto dagli accordi tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana.

1.3 Il ramo assume la seguente denominazione Ramo del Terzo Settore Parrocchia S. Giovanni Battista.

1.4 Ha sede in Biancade di Roncade (TV), Via Paris Bordone, n.5. Il trasferimento della sede o l'istituzione di sedi secondarie non necessitano della modifica del presente regolamento, ma comportano l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

2. Attività di interesse generale

Per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Ente svolge le seguenti attività di interesse generale (d'ora in poi, "Attività di Interesse Generale"):

- a) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- b) *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*
- c) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del DLvo 117/2017;*



Autore

- d) *organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;*
- e) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;*
- f) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*
- g) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del DLvo 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*
- h) *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*

3. Attività diverse

Per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite, l'Ente può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle Attività di Interesse Generale (d'ora in poi, "Attività Diverse"), nei modi e nei limiti previsti dalla legge e secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

4. Divieto di distribuzione di utili

A norma dell'art. 8, co. 2 e 3, CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate al fondatore o altri soggetti a cui l'Ente sia riferibile, nonché a lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Ente.

5. Patrimonio destinato

Il patrimonio destinato per lo svolgimento delle Attività di Interesse Generale è costituito dai beni individuati nell'Allegato "A".

6. Devoluzione dell'incremento patrimoniale

Qualora il regime previsto dal CTS cessi di trovare applicazione, gli incrementi patrimoniali realizzati nel periodo in cui l'Ente è stato iscritto nel

Registro Unico del Terzo Settore (d'ora in poi, "RUNTS") sono devoluti a uno o più enti iscritti nel RUNTS identificati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1, CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

7. Scritture contabili e bilancio

7.1. Con riferimento alle Attività di Interesse Generale e alle Attività Diverse, l'Ente tiene una contabilità separata e rendiconta i risultati della gestione mediante la redazione del bilancio di esercizio, formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, in conformità alla modulistica definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (d'ora in poi, "MLPS"). Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano inferiori a € 220.000, l'Ente può redigere un rendiconto per cassa, in conformità alla modulistica definita dal MLPS.

7.2. Nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa, o nella nota integrativa al bilancio il Consiglio di amministrazione dell'Ente documenta il carattere secondario e strumentale delle Attività Diverse.

7.3. Il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa sono depositati presso il RUNTS.

7.4. L'esercizio finanziario ha inizio il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

8. Bilancio sociale

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate relative allo svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse siano superiori a € 1 milione, l'Ente redige e deposita presso il RUNTS il bilancio sociale, in conformità alle Linee Guida adottate dal MLPS.

9. Libri obbligatori

Oltre alle scritture previste nei precedenti artt. 7 e 8, l'Ente, per lo svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, tiene:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Ente.
- b) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

10. Organo di controllo e Revisore legale dei conti.

10.1 Qualora lo ritenga opportuno o lo impongano normative di settore, l'Ordinario della diocesi di Treviso, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente, nomina un Organo di controllo sulle attività del ramo, monocratico o composto da tre membri, scelti tra i soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice Civile.

10.2 I membri dell'Organo di controllo restano in carica cinque anni e possono essere immediatamente riconfermati senza limiti di mandati.

Dauterive



10.3 L'Organo di controllo esercita i poteri di vigilanza previsti dall'art. 30 del CTS sulle attività del ramo e sul patrimonio ad esso destinato.

10.4 I verbali delle adunanze dell'Organo di controllo e i suoi atti sono inseriti nel libro delle adunanze di tale Organo, tenuto a norma dell'art. 15 del CTS.

10.5 Qualora lo ritenga opportuno o lo impongano normative di settore, l'Ordinario della diocesi di Treviso nomina anche un revisore legale del conto iscritto nell'apposito Registro.

10.6 Il Revisore dei conti resta in carica cinque anni e può essere immediatamente riconfermato senza limiti di mandato.

11. Trattamento economico e normativo dei lavoratori

Nell'esercizio delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, l'Ente garantisce ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'Ente dà conto del rispetto di tale parametro nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

12. Lavoro volontario

12.1. Nello svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, l'Ente può avvalersi di volontari.

12.2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali beneficiari delle attività dell'Ente. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Ente. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché: (1) non superino gli importi stabiliti dalla legge e (2) il Consiglio di amministrazione dell'Ente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

13. Poteri di gestione e di rappresentanza

13.1. Le Attività di Interesse Generale e le Attività Diverse sono gestite, anche per progetti e per centri di costo, dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente che esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni in materia di autorizzazioni e controlli previsti dal Codice di diritto canonico e dalla Conferenza Episcopale Italiana (*Delibera n. 38 del 21 settembre 1990; delibera n. 20 del 6 settembre 1984, con aggiornamento del 27 marzo 1999; n. 75 dell'Istruzione in Materia Amministrativa 1° settembre 2005; Enti ecclesiastici e Riforma del Terzo settore, Prime indicazioni operative, 24.1.2024*), nonché dal Decreto del Vescovo diocesano.

13.2. Per lo svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, i poteri di rappresentanza legale competono al legale rappresentante dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto parrocchia.

14. Condizioni di validità ed efficacia degli atti giuridici

In conformità alle previsioni dell'art. 18, l. 20 maggio 1985, n. 222, gli atti giuridici per i quali è richiesta l'autorizzazione della competente autorità ecclesiastica, a norma del Codice di diritto canonico e delle delibere della Conferenza Episcopale Italiana nonché dal Decreto del Vescovo diocesano, producono effetti nell'ordinamento civile solo in presenza di tale autorizzazione.

15. Raccolta fondi

Per il finanziamento delle Attività di Interesse Generale l'Ente può promuovere raccolte fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle Linee Guida adottate dal MLPS.

16. Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente osservando le norme previste dal diritto canonico universale e particolare. Tali modifiche devono essere depositate nel RUNTS.

ALLEGATO "A"

Andreus

